

N. R.G. /2020



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA  
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE

in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Federico Ria ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia civile in primo grado, iscritta al nr. /20 R.A.C.C., vertente

TRA

(C.F. ) nato il a

( ) e residente in alla Via n. , rappresentato e difeso

dall'Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara (C.F. RGNMNL68A08H199B - P.I. 01526270689 - fax 085.4429997 - avvemanueleargento@pec.giuffre.it) ed elettivamente domiciliato ad ogni effetto di legge presso il suo studio in Pescara, Via Cesare Battisti n. 31, giusta procura speciale in atti;

ATTORE

CONTRO

Spa sedente in , e P.I.:

, in persona dell'avvocato (C.F.: ) nato

a ( ) il in forza di procura speciale ai rogiti dott.

Firma del Giudice: DIA FEDERICO FERRARO



notaio in in data Rep. racc. registrata a il al n.

serie a firma dell'avv. , a ciò espressamente  
facoltizzato dalla delibera del Consiglio di amministrazione del ai sensi del vigente  
Statuto sociale e della conseguente procura speciale ai rogiti dott. notaio in

in data (sub ) Rep. racc. registrata a il al n.

serie , rappresentato e difeso, dall'avv.to (C.F.:

), presso il quale è elettivamente domiciliato, con studio in

alla Via , giusta procura speciale in atti

CONVENUTO

oggetto: rapporti bancari;

conclusioni: come da relativo verbale d'udienza, da ritenersi materialmente allegato alla  
presente sentenza

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato la parte attrice citava in giudizio la Banca  
convenuta ed assumeva che era intercorso tra le parti un lungo rapporto bancario di c/c  
(conto corrente ordinario .15, acceso in data 2.11.1984 e chiuso il 27.10.2015) e che erano  
stati stipulati contratti di conto corrente di corrispondenza con affidamento (c.d. scoperto)

Stampato in Italia - Direzione Provinciale del Tribunale di Roma - Ufficio di Cancelleria - Via dei Tribunali, 10 - 00187 Roma - Tel. 06/49811 - Fax 06/49812

che prevedevano, con clausola nulla e/o illegittima, l'applicazione, sul c/c e sugli scoperto di conto (c.d. affidamento), di un tasso di interesse non validamente pattuito (vedere documentazione allegata nel fascicolo di causa) e con rinvio alle condizione "uso piazza".

Lamentava, inoltre, parte attrice che, su tali c/c, era stata operata la pratica illegittima della capitalizzazione trimestrale degli interessi ed erano state applicate, senza un valido titolo, le commissioni di massimo scoperto, le spese ecc. Inoltre lamentava parte attrice che erano stati applicati dalla Banca convenuta interessi eccedenti le soglie ex L. n. 108/96.

Alla luce di quanto sopra la parte attrice chiedeva che fosse accertato l'esatto ammontare del saldo dare-avere dei c/c oggetto di causa, in conformità alle pattuizioni intercorse tra le parti e alle norme di legge secondo i tassi effettivamente dovuti, nonché la condanna della Banca convenuta al pagamento di quanto fosse risultato a suo credito che, prudenzialmente, veniva indicato dalla stessa parte attrice sulla base di quanto indicato nella consulenza di parte attrice in atti, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia anche a seguito di istruttoria, oltre al risarcimento dei danni subiti, interessi e rivalutazione monetaria ed il tutto con vittoria integrale di spese e competenze legali di giudizio.

Si costituiva ritualmente in giudizio la banca, la quale rilevava preliminarmente la nullità della citazione e, presa posizione su ogni domanda per contestarne il fondamento, ne rilevava l'infondatezza ed il difetto di prova chiedendone il rigetto.

La convenuta, inoltre, eccepiva la prescrizione del diritto a ripetere somme pagate sui i rapporti oggetto di causa in epoca anteriore ai dieci anni da calcolarsi a ritroso dalla data della notifica della citazione; rilevava ancora l'invalidità della domanda di pagamento degli interessi attivi e, per scrupolo, ne eccepiva la prescrizione.

Acquisita la documentazione e disposta CTU contabile, sulle conclusioni precisate dalle parti ed in atti trascritte, la causa è stata trattenuta in decisione.

Le parti hanno proceduto al deposito, oltre che delle conclusionali e della note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, anche di memorie di replica, evidentemente non autorizzate.



Del contenuto delle stesse non si terrà pertanto conto.

Va innanzitutto affermata la tenuta dell'atto introduttivo all'esito del vaglio della domanda in relazione ai presupposti di determinabilità dell'oggetto della stessa, poiché l'onere della determinazione dell'oggetto della domanda può ritenersi assolto anche in difetto di quantificazione monetaria della pretesa dedotta con l'atto introduttivo, purché l'attore provveda ad indicare i relativi titoli dai quali la stessa pretesa tragga fondamento e possa essere quantificata, ponendo così il convenuto nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese. Ciò è senz'altro avvenuto nel caso di specie, in cui la quantificazione monetaria della pretesa deriva, come espressamente formulato nelle conclusioni e come desumibile dall'intero contesto dell'atto, dalla determinazione del saldo del conto corrente oggetto di causa mediante l'applicazione dei criteri analiticamente dedotti e prospettati in citazione anche attraverso apposita relazione.

Tenuto conto delle questioni in diritto ancora riproposte dalla difesa dell'istituto, si è costretti a ripercorrere principi e statuizioni ormai da tempo consolidati in materia.

Deve senz'altro affermarsi la nullità per indeterminatezza del tasso di interesse ultralegale individuato mediante rinvio alle condizioni praticate usualmente su piazza per le argomentazioni che seguono e diversamente da quanto assume la difesa dell'istituto che ripropone argomentazioni da tempo ampiamente superate in foro e cattedra.

In tema di contratti bancari, nel regime anteriore all'entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza bancaria 17.02.1992 n. 154, poi trasfusa nel t.u. 1.09.1993 n. 385, la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di univoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del



documento contrattuale e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza (e non anche quando rimandi ad una disciplina stabilita su scala nazionale in termini chiari e vincolanti, sempre che questa non sia a sua volta nulla in quanto integrante accordi di cartello, vietati dalla legge 10 ottobre 1990 n.287: cfr. da ultimo Cass. Sez. 1, 25.2.2005 n.4094; Cass. n.4490/2002; Cass. n.13823/2002; Cass. n.10120/2001; riferimenti normativi: artt.1284, 1339 e 1419 cod. civ., legge 17.2.1992 n.154 art.4; legge 1.9.1993 n.385, art.117).

Inoltre, sempre in relazione ai contratti di conto corrente bancario ai quali si applica “ratione temporis” e come nella specie, l’art. 8 della legge n.64 del 1986 (abrogato dall’art. 4 della legge n.488 del 1992 con decorrenza dal 1 maggio 1993), deve ritenersi nulla la clausola contrattuale che rinvia, per la determinazione del saggio convenzionale degli interessi, agli usi praticati su piazza, in quanto tale norma vieta con disposizione non derogabile la differenziazione dei tassi di interesse in relazione alle singole zone del territorio, con salvezza solo dei tassi più favorevoli per il correntista previsti espressamente dalla legge per le zone più svantaggiate (Cass., sez.1, n.4095/2005; riferimenti normativi: art. 1284 c.c., legge 1.3.1986 n. 64 art. 8, legge 19.12.1988 n.488 art.4; Cass. 5675/2002; Cass.13739/2003).

Successivamente, già prima dell’abrogazione della legge 488 del 1986, entrò in vigore la legge 154 del 1992, la quale all’art. 3 rese obbligatoria la forma scritta per i contratti bancari, statuendo espressamente all’art. 4 che “le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte” (norma trasfusa poi nel più ampio testo dell’art. 117 del d. lgs n.385 del 1993).

Considerato che il contratto di conto corrente per cui è causa era già operante il prima dell’entrata in vigore della legge 154/92, ne deriva inesorabilmente la nullità ex artt. 1346, 1284 c.c. e 8 della legge 64/86 della clausola di rinvio agli usi su piazza per la determinazione degli interessi pattuita nel contratto per cui è causa.



Passando alla valutazione degli effetti della declaratoria di nullità della clausola, ai fini della individuazione del tasso di interesse applicabile al rapporto di conto corrente de quo, ritiene il giudice d non poter condividere l'orientamento indicato dall'Istituto per il quale ai rapporti iniziati prima dell'entrata in vigore della legge 154/1992 doveva applicarsi in via sostitutiva il tasso di interesse legale dalla apertura del conto sino alla entrata in vigore della legge citata, mentre per il periodo successivo il rapporto doveva essere assoggettato alla citata legge 154.

Infatti, in adesione alla recente giurisprudenza della Corte d'Appello di L'Aquila in materia, con la declaratoria di illegittimità della pattuizione del tasso ultralegale si ritiene automaticamente applicabile alla fattispecie il tasso legale. Ciò perché, come autorevolmente osservato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (sez. 1, Sent. n. 4853 del 01/03/2007)“le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano gli interessi con rinvio agli usi, introdotte con la L. 17 febbraio 1992, n. 154, art. 4, poi trasfuso nel D.Lgs. 1 settembre 1983, n. 385, art. 117, non sono retroattive, alla pari della disciplina in materia d'usura; e l'irretroattività opera anche per la previsione della sostituzione della clausola nulla con la diversa disciplina legale all'uopo dettata dal Legislatore (Cass. 21 dicembre 2005 n. 28302)”.  
Firma del Notaio: MARIA FERDINANDA FERRARO

Da ciò deriva che una volta dichiarata l'illegittimità della clausola di pattuizione del tasso ultralegale (stipulata nel caso di specie nel contratto in atti), al contratto di conto corrente di corrispondenza de quo deve applicarsi in via sostitutiva il tasso di interesse legale anche per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge 154/1992.

Deve a questo punto essere affrontata la questione della legittimità o meno della capitalizzazione degli interessi passivi operata dalla banca durante il rapporto con cadenza trimestrale, come denunciato dalla parte attrice.

Al riguardo questo giudice condivide l'arresto interpretativo della costante giurisprudenza di legittimità, ormai consacrato anche dalle S.U. della Cassazione (sentenza n.21095 del



7.10.2004), ancora messo in discussione dalla difesa della parte convenuta in questa sede, e quindi, da ritenersi definitivamente consolidatosi sul punto, il quale ha statuito l'illegittimità del fenomeno della capitalizzazione trimestrale degli interessi in materia bancaria, in quanto prassi contraria alla norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. e non trasfusa in un uso normativo, con conseguente nullità ex tunc ex artt. 1282, 1284, 1419 c.c. delle clausole negoziali di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi anche in relazione ai periodi anteriori al noto mutamento giurisprudenziale avvenuto nel 1999 (Cass. n.10127/2005; Cass. n.10599/2005; Cass. , sez.un., 21095/2004; Cass. n.2593/2003; Cass. n.17813/2002; Cass. n.8442/2002; Cass.4490/2002; Corte Cost. n.425/2000; Corte d'Appello L'Aquila 11.6.2002).

Inoltre, tale conclusione appare legittima anche con riferimento al contratto di conto corrente bancario; infatti non è condivisibile la tesi che fonda la piena legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi (sia attivi che passivi) sul rilievo che il saldo del conto corrente è disponibile da parte del cliente in ogni momento ex art. 1852 c.c., con la conseguenza che ogni annotazione modifica in via immediata il saldo ed estingue il rapporto relativo agli interessi. Sul punto deve essere innanzitutto osservato che l'applicabilità dell'art. 1283 c.c. ai rapporti di conto corrente bancario è riconosciuta da Cass., sez. un., n.21095/04, sopra citata. Peraltro, ove si faccia derivare la legittimità della capitalizzazione trimestrale dalla applicabilità al conto corrente bancario del meccanismo anatocistico indiretto previsto dall'art. 1831 c.c. per il conto corrente ordinario, occorre rilevare che a ciò osta innanzitutto il dato testuale, poiché l'art. 1857 c.c. non contempla detta norma tra quelle applicabili al conto corrente bancario. Né appare proponibile l'applicazione analogica della norma menzionata al conto corrente bancario, stante l'evidente divergenza di disciplina tra i due istituti ad esempio in tema di esigibilità del saldo (art. 1823 c.c. per il conto corrente ordinario e art. 1852 c.c. per il conto corrente bancario): se il saldo del conto corrente bancario è esigibile in ogni momento, è inutile applicare l'art. 1831 che serve a rendere esigibile il saldo del conto corrente ordinario.

PUBBLICAZIONE INFORMATICA - FIRMATA ELETTRICAMENTE - 10/01/2023 - 10/01/2023 - 10/01/2023



Deve ora essere affrontata la questione relativa agli effetti della illegittimità della capitalizzazione degli interessi: in particolare occorre stabilire se, al di là della sicura impossibilità di capitalizzare gli interessi con frequenza trimestrale, debba essere esclusa qualsiasi capitalizzazione ovvero possa individuarsi una diversa frequenza di legittima capitalizzazione degli interessi (a favore di entrambe le parti del rapporto).

In particolare, sulla possibilità di capitalizzazione degli interessi in materia bancaria su base annuale, va rilevato un orientamento interpretativo che, partendo dalla premessa che l'art. 1283 non vieterebbe l'anatocismo in sé, ma solo quello infrasemestrane, ponendo poi limiti a quello semestrane e nulla sancendo per quello ultra semestrane, segnala un possibile fondamento normativo per l'anatocismo su base annuale nell'art. 1284, comma 1, cod. civ., che, nel prevedere che "il saggio degli interessi legali è determinato....in ragione di un anno" – individuerrebbe un principio generale di scadenza ed esigibilità annuale degli interessi: da ciò, l'effetto del risarcimento del danno da inadempimento di detta obbligazione da interessi (e dunque l'applicazione dell'art. 1224 c.c. per le obbligazioni pecuniarie).

Ma il debito per interessi (v. Cass. sez. un., n.9653/01) – diversamente da quanto presupposto nell'esposto impianto interpretativo – non è una obbligazione pecuniaria qualsiasi, avendo viceversa profili specifici, e cioè il carattere dell'accessorietà rispetto all'obbligazione relativa al capitale, la funzione di remunerazione, la apposita disciplina per gli interessi scaduti. Se gli interessi scaduti fossero equiparabili ad una qualsiasi obbligazione pecuniaria (intesa come credito liquido ed esigibile di una somma di denaro) essi produrrebbero interessi ex art. 1282 c.c.. E invece ciò è escluso proprio dall'art. 1282 c.c., applicabile ad ogni tipologia di interessi.

In definitiva, l'art. 1283 c.c. concreta norma espressamente dettata per la disciplina dell'anatocismo; è norma imperativa, posta a protezione della sfera giuridica del debitore, derogatoria rispetto al principio generale dell'art. 1224 c.c.. Essa ammette la capitalizzazione degli interessi solo a determinate condizioni e cioè, salvo usi contrari normativi, inesistenti nella materia bancaria de qua: decorrenza dal giorno di specifica domanda giudiziale (tasso

Firma di R. D. BIA PERRENIA L. 2003/01/10 11:55:24





legale) o per effetto di convenzione successiva alla scadenza (anche tasso ultralegale purché ovviamente non usurario); e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno un semestre.

Deve allora argomentarsi che, in mancanza di una valida pattuizione anatocistica, nessuna capitalizzazione, né annuale né semestrale, né di altra periodicità degli interessi del conto può essere riconosciuta, né alla Banca né al cliente.

Né vale obiettare che l'art. 25 c.3 d. l.vo 342/99 prevedeva la validità e la efficacia retroattiva delle clausole relative alla produzione di interessi su interessi scaduti contenute nei contratti stipulati prima della delibera indicata all'art. 25 c.2 d. l.vo citato: tale norma infatti è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 425/2000.

Piuttosto va rammentato che l'art. 20 c.2 TUB (introdotto dall'art. 25 c.2 d. l.vpo 242/99) ha statuito che il CICR stabilisce (e ha stabilito con la delibera 9.2.2000 efficace dal 22.4.2000) modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati in ogni caso che ..... sia assicurata la stessa periodicità del conteggio degli interessi sia debitori che creditori.

Ma detta norma è utile solo per i rapporti successivi al 22 aprile 2000, e non consente meccanismi di unilaterale predisposizione e applicazione di pattuizioni sull'anatocismo.

D'altra parte sul punto occorre chiarire alcune ulteriori questioni.

L'art. 7 della delibera in questione che "1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio. 2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre



2000. 3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela".

Dunque, anche ammettendo la validità della disciplina transitoria prevista dalla delibera CICR nella misura in cui prevede una novazione oggettiva del contratto senza il consenso del correntista (Trib. Torino, 5 ottobre 2007 Trib. Chieti, 23 aprile 2008), le vecchie clausole che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi potevano divenire efficaci a partire dal 1 luglio 2000 a condizione che venissero adeguate alle regole della delibera stessa; ma ciò non era sufficiente.

Se infatti l'adeguamento comportava un peggioramento delle condizioni precedenti, le clausole dovevano essere approvate espressamente dal cliente; se, invece, le nuove condizioni non avessero comportato un peggioramento rispetto alle condizioni precedenti, sarebbe stato sufficiente per la banca pubblicare in Gazzetta Ufficiale le nuove condizioni e darne comunicazione al più presto al cliente (la delibera imponeva di dare "...opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000").

A questo punto rileva il Tribunale che, come ha evidenziato la più attenta giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Mondovì 17 febbraio 2009), il giudizio comparativo non possa essere condotto in via formale tra le vecchie e le nuove clausole, bensì - trattandosi di norma evidentemente posta a tutela del cliente - tra gli effetti concreti che esse determinavano per il correntista. Posto che prima della delibera del CICR le clausole che prevedevano la capitalizzazione degli interessi erano nulle, per quanto detto in precedenza, è evidente che ogni successiva previsione anatocistica (pur introdotta in modo conforme alle disposizioni del CICR) sia da considerarsi nuova, e non semplice adeguamento di una clausola precedente. Rispetto alla situazione precedente, in cui il correntista non era tenuto a corrispondere alcun interesse sugli interessi (per nullità accertata della relativa pattuizione contrattuale), l'introduzione di una clausola di capitalizzazione (sebbene rispondente ai requisiti previsti dal CICR) doveva, dunque, considerarsi peggiorativa; pertanto, le nuove clausole dovevano essere approvate espressamente dal cliente, cosa che nel caso in esame non risulta dedotto sia avvenuto.



In definitiva, a parere del decidente, a fronte di una clausola nulla di capitalizzazione trimestrale (e quindi assenza di qualsiasi capitalizzazione), di interessi debitori e creditori sensibilmente diversi e di un conto dall'andamento costantemente negativo, la previsione astratta di una capitalizzazione trimestrale "paritetica" rappresenta un peggioramento delle condizioni che, come tale, esigeva la specifica approvazione del correntista

È infine da rilevare che, come già detto in precedenza da questo ed altri Tribunali (cfr. Tribunale di Venezia, 22.1.2007; Tribunale di Benevento 18.02.08 Trib. Torino, 5.10.07; Tribunale di Mondovì 17.2.2009) l'art 25, 3° comma del D.lgs. n. 342/99, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 425/2000; il venir meno di detta ultima disposizione normativa, pertanto, non solo fa sì che perda ogni valore e significato la regolamentazione contenuta nella disposizione di cui all'art. 7 della delibera del CICR in data 9-2-2000 laddove essa disciplina le modalità ed i tempi di adeguamento delle clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati che fossero contenute in contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa delibera (la declaratoria di incostituzionalità della norma - art. 25, 3° comma del D. Lgs. n. 342/99 - che richiama, in parte qua, la allora emananda delibera non può, infatti, non rendere, in se stessa, inoperante anche la corrispondente disposizione della delibera CICR attuativa, in concreto, della norma dichiarata incostituzionale, mentre, d'altra parte, tutta la restante parte della delibera del CICR, attuativa, evidentemente, del solo art. 25, 2° comma del D. Lgs. n. 342/99 non colpito da declaratoria di incostituzionalità, non potrebbe che applicarsi se non ai soli contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della delibera medesima), ma fa anche sì che la eventuale clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, che sia stata inserita in un contratto di data anteriore all'entrata in vigore delle predette disposizioni, resti disciplinata, appunto, dalle norme vigenti in precedenza, alla stregua delle quali, per tutto quanto detto, essa deve essere dichiarata nulla, in quanto stipulata in violazione del disposto dell'art. 1283 c.c.

Per tali contratti, infatti, con la pubblicazione sulla G.U. e la comunicazione nell'estratto conto, previste dalla Delibera CICR, non si realizzerebbe una modifica contrattuale ex art.

118 del TUB, bensì un'impropria sanatoria di una clausola nulla, attraverso un atto unilaterale.

Pertanto, dichiarata nulla la clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale, non esiste più tra le parti alcun accordo in relazione all'anatocismo, né risulta validamente stipulato un nuovo accordo ai sensi della delibera CICR del 9 febbraio 2000.

Il richiamo infine operato nella conclusionale della banca ai contratti di credito 24.7.2013 (doc. 4), 12.9.2013 (doc. 5), 29.8.2014 (doc. 6), 3.11.2014 (doc. 7), 25.3.2015 (doc. 9), 25.11.2014 (doc. 13) articolo 5 che espressamente prevedrebbero che “gli interessi che matureranno per effetto dell'utilizzo delle linee di credito concesse saranno liquidati e capitalizzati trimestralmente...” non fa alcun riferimento alla garantita periodicità reciproca.

L'applicazione della commissione di massimo scoperto è stata oggetto di numerosi contrasti dottrinali e giurisprudenziali, solo in parte appianati dai recenti interventi normativi che infra si andranno ad illustrare.

Ritenuta da sempre non condivisibile quella impostazione che negava, e nega ancora nonostante gli interventi normativi di cui infra (Trib. Bari, 10 giugno 2015, in Dejure; Trib. Ravenna, 6 giugno 2012), il riconoscimento alla clausola de qua di una legittima funzione economico sociale (Trib. Padova, 3 novembre 2011, inedita; Trib. Novara, 13 luglio 2010 e Tribunale Taranto, sez. II, 06/12/2016, n. 3394), ciò su cui la giurisprudenza era pacifica (e non potrebbe essere altrimenti, visto il chiaro disposto dell'art. 117 TUB), era nel ritenere che la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto, perché sia valida, debba rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente (Tribunale Novara 16 luglio 2010 n. 774, in JurisData; Tribunale Teramo 18 gennaio 2010 n. 84, in Giurisprudenza locale - Abruzzo 2010; Tribunale Busto Arsizio 9 dicembre 2009, in Foro It. 2010, 2, I, 672; Tribunale Monza 14 ottobre 2008 n. 2755, in JurisData; Tribunale Vibo Valentia 28 settembre 2005, in Corti calabresi (Le) 2007, 1, II,



216; Tribunale Torino 23 luglio 2003, in Giur. merito 2004, 283). Più in particolare, è stato sancito dalla giurisprudenza, che la determinatezza o determinabilità della clausola si configura quando in essa siano previsti sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo e la sua periodicità (Tribunale di Parma, 23 marzo 2010, in *II Caso.it*, I, 2273; Trib. Busto Arsizio 9.12.2009 cit.; Tribunale di Biella, 23 luglio 2009, in *II Caso.it*, I, 2367; Tribunale Cassino 10 giugno 2008 n. 402 in *Guida al diritto* 2008, 39, 78; Tribunale Genova sez. VI 18 ottobre 2006, in *Foro Padano*, 2007, 3-4, I, 493; Tribunale Monza 12 dicembre 2005, in *Banca Borsa Tit. Cred.* 2007, 2, II, 204).

La soluzione è assolutamente condivisibile perché costituisce piena applicazione della norma di cui all'art. 1346 c.c., secondo cui ogni obbligazione contrattuale deve essere determinata o, quanto meno, determinabile e, più nello specifico, dell'art. 117, comma 4° TUB, che impone la forma scritta ad substantiam per ogni prezzo, condizione od onere praticati nei contratti bancari.

il termine commissione di massimo scoperto non è affatto riconducibile ad un'unica fattispecie giuridica, sicché l'onere di determinatezza della previsione contrattuale delle c.m.s. deve essere valutato con particolare rigore, dovendosi esigere, se non una sua definizione contrattuale, per lo meno la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito), in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo "peso" economico; in mancanza di ciò l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale.

L'impostazione interpretativa fondata su una nullità ex se della clausola avente ad oggetto la commissione di m.s., anche per asserito difetto di causa, risulta sostanzialmente superata dall'intervento legislativo del 2009 (art. 2-bis l. 2/2009).

FIRMA ELETTRONICA DEL CAPO DI FIRMA GIURIDICAMENTE QUALIFICATO



L'art. 2-bis, come accennato, ammetteva infatti la commissione, purché applicata entro i limiti del fido accordato e a fronte di uno scoperto non inferiore a trenta giorni continuativi. A distanza di pochi mesi, il d.l. 78/2009 ha introdotto il limite dello 0,5% trimestrale per la commissione di affidamento. La successiva codificazione dell'art. 117-bis t.u.b., a cavallo tra il 2010 – 2012, ha portato all'abrogazione della disposizione del 2009 e all'affermazione della legittimità della sola commissione di affidamento pura. La commissione di massimo scoperto classica aveva pertanto ricevuto un avallo normativo, almeno in quanto applicata in presenza e nei limiti di un affidamento, come costo atto a remunerare la messa a disposizione dei fondi, calcolato con la particolare modalità (tra l'altro, per il cliente, meno onerosa rispetto alla commissione di affidamento pura) del riferimento al picco dell'importo utilizzato.

Dal dicembre del 2011 pertanto l'art. 117-bis del t.u.b. mette ordine nel settore, con specifico riguardo all'apertura di credito e al conto corrente, assegnando tuttavia al CICR la possibilità di estendere quella disciplina ai negozi che presentino esigenze di tutela del cliente analoghe a quelle proprie dei contratti espressamente previsti. L'articolo 117-bis, emendando, come visto, la disciplina introdotta nel 2009, ha quindi sancito la nullità della commissione di massimo scoperto, sostituendola, per le aperture di credito, con una clausola commissionale onnicomprensiva, denominata “commissione di affidamento”, commisurata alla somma messa a disposizione del correntista e alla durata del fido, la quale può affiancarsi al tasso di interesse debitore praticato sulle somme prelevate.

Il legislatore, come emerge chiaramente dal testo della disposizione in commento, non ha stabilito criteri fissi per il calcolo del quantum dovuto, limitandosi a fissare quali unici paletti la coerenza con la delibera attuativa del CICR e la soglia di mezzo punto percentuale, per trimestre, della somma di cui può usufruire il cliente affidato.

Il comma 2° dell'art. 117-bis statuisce poi che nei contratti di conto corrente e di apertura di credito possono essere richieste, quali uniche voci di spesa a carico della clientela a fronte di scoperti di conto e di utilizzi extrafido, una “commissione di istruttoria veloce” (c.d. “CIV”), determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto e commisurata ai costi sostenuti dalla



banca, ed un tasso di interesse debitore sull'ammontare della sconfinamento. La CIV, per la quale non è fissato alcun tetto massimo, deve essere corrisposta dal correntista a fronte di attività interne, dette “di istruttoria”, svolte dalla banca in presenza di sconfinamenti non autorizzati o eccedenti il limite del fido.

Il “decreto commissioni” ha poi da ultimo rimodulato il sistema con riguardo agli esborsi economici a carico delle famiglie consumatrici titolari di conto corrente (alle quali è stato accordato un trattamento maggiormente favorevole con riguardo alla commissione di istruttoria veloce) ed in ogni caso allo scopo ultimo di assicurare la trasparenza e comparabilità dei costi connessi all'attività creditizia ( dl 24 marzo 2012, n. 29, convertito con la legge 18 maggio 2012, n. 62, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernete disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”, in G.U. n. 117 del 21 maggio 2012)

E' stato infine espunto da quella nuova normativa l'obbligo di predeterminare per iscritto la commissione, anche se la necessità della forma scritta può desumersi in via interpretativa dall'art. 117, comma 4°, t.u.b. che, nell'indicare il contenuto “obbligatorio” dei contratti bancari, menziona il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati dall'istituto di credito.

Che la clausola, in quanto elemento del contratto bancario, debba rivestire la forma scritta è pertanto pacifico, per effetto dell'art. 117 t.u.b.; ma la necessità di una doppia sottoscrizione non sembra invece evincibile da alcuna altra disposizione normativa.

Anche allora all'esito degli interventi normativi appena evidenziati, laddove il contratto menzioni esclusivamente un termine percentuale e la periodicità del calcolo, senz'altro precisare e quindi senza enunciare criteri o meccanismi di calcolo certi ed univoci, il rischio di tenuta dell'assetto contrattuale rispetto al requisito della determinabilità dell'oggetto si ripropone inesorabilmente al vaglio dell'interprete .

Le clausole di commissione di massimo scoperto debbono quindi ritenersi nulle per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1346 e 1418 del codice civile, quando recano solo il valore percentuale della commissione rispetto allo scoperto del conto e la periodicità di calcolo, senza alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento, così da risultare pattuite in modo insufficientemente determinato e quindi difforme da quanto previsto dall'articolo 1346 del codice civile, non consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto corrente bancario (Tribunale Lucca, 14/12/2016, n. 2628).

Va infine rigettata la domanda di declaratoria di nullità della clausola di "applicazione sbilanciata degli interessi per i c.d. giorni-valuta e in relazione ad ogni ulteriore voce addebitata dalla banca a titolo di spese, competenze, e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese", fondata sull'assunto secondo il quale "illegittimamente" la banca avrebbe calcolato le valute degli interessi e commissioni "con date diverse dal giorno di annotazione delle operazioni eseguite dal correntista".

La doglianza è stata sollevata da parte attrice in modo assolutamente generico, con riferimento ad accrediti od addebiti rispettivamente posticipati o anticipati rispetto a date in alcun modo precisate, in cui invece la banca, secondo l'assunto avrebbe avuto la effettiva disponibilità del denaro.

La determinazione dei giorni di valuta, per le diverse operazioni, rientra tra le "altre condizioni" applicabili al rapporto ex art. 117 TUB, e come tale costituisce possibile oggetto di pattuizione fra le parti.

In ordine alla decorrenza delle valute per versamenti di denaro, assegni circolari e assegni bancari tratti sulla medesima succursale si ricorda che la stessa è prevista dall'art. 120 TUB; per quanto riguarda gli altri assegni pagati dall'azienda di credito risulta pattuita la decorrenza della valuta dalla data di emissione dell'assegno.

REPERTORIO DELLE SENTENZE PUBBLICATE IN DATA 10/01/2023





Non essendo possibile evincere dalla mera enunciazione dei principi illustrati in atto di citazione quali operazioni siano in concreto contestate, ossia in quali casi e in che misura la banca abbia ritardato od anticipato a suo vantaggio le singole scritturazioni, rispetto a quanto previsto dalla legge o dal contratto, ogni accertamento, anche di natura peritale, risulta precluso, con rigetto della domanda sul punto.

In punto di asserita usurarietà dei tassi praticati occorre fare riferimento esclusivamente alle seguenti direttrici: applicazione delle formule della Banca d'Italia nella determinazione del TEG tenuto conto del principio di necessaria simmetria tra TEGM e TEG ex Cass. SS.UU. nr. 19597/2020; principi resi da Cass. SSUU 2018 in materia di cms e usura; irrilevanza del cd usura sopravvenuta ex Cassazione civile, sez. un., 19/10/2017, (ud. 18/07/2017, dep.19/10/2017), n. 24675 e ord. nr. 2311/18, non imputabile a rinegoziazioni approvate dal correntista

In forza di tali principi è stato dato incarico all'ausiliario di rideterminare il saldo del rapporto di conto corrente de quo, come da relativa ordinanza istruttoria da ritenersi trascritta nella presente sede decisoria, sulla scorta della documentazione versata in atti.

Ammette la difesa dell'istituto che il CTU per eseguire i conteggi ha utilizzato delle scritture di raccordo, non risultando depositati in atti gli estratti relativi ad alcuni limitati periodi.

La presenza di estratti conto incompleti non può precludere l'accertamento dell'andamento del rapporto (Cass. VI<sup>^</sup> nr. 1407/18).

Se è pur vero cioè che il ricorso alle cd scritture di raccordo determina risultati alterati e non oggettivi, non corrispondenti al reale andamento del conto, il ricorso al suddetto criterio appare tuttavia giustificabile a fronte solo della mancanza di estratti conto relativi a singole o limitate chiusure periodiche (Tribunale di Benevento, ordinanza del 14/03/16, dott. Aldo de Luca), così come verificatosi nella fattispecie al vaglio, per come chiarito dal ctu.



Eccepisce fondatamente la banca la prescrizione decennale anche in costanza di rapporto.

L'istituto ha assolto correttamente il proprio onere probatorio in relazione all'eccezione sollevata, avendo eccepito la prescrizione di tutte le rimesse - pertanto allegate come solutorie - annotate sul conto corrente dedotto in giudizio anteriormente al decennio, così individuando sia l'oggetto dell'eccezione (ogni singola rimessa annotata), sia il dies a quo di decorrenza (Corte appello Torino, sez. I, 09/06/2017, n. 1277 e da ultimo Cass. SS.UU. nr. 15895/19).

Non è necessaria l'indicazione, da parte della banca, del dies a quo del decorso della prescrizione; l'elemento qualificante dell'eccezione di prescrizione è l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto, che costituisce, appunto, il fatto principale, al quale la legge riconnette l'invocato effetto estintivo.

Non risulta allegato per conto della parte attrice la sussistenza di idonei atti interruttivi (messa in mora relativa alle diverse voci reclamate) antecedenti quello individuato dal CTU.

Quanto alla individuazione delle rimesse prescritte, occorre rilevare come correttamente l'ausiliario abbia proceduto alla ricostruzione del saldo liquido del conto corrente, considerando i singoli movimenti presenti negli estratti conto disponibili, senza operare storni o enucleazioni di competenze illegittime. In corrispondenza di eventuali movimenti in avere, quindi positivi, si è verificato se il saldo liquido del conto corrente, relativo al giorno precedente al movimento, avesse superato l'affidamento concesso. In tal caso il movimento dato dalla somma di tutti i movimenti positivi di quel giorno è assimilabile a rimesse solutorie. Il valore delle rimesse solutorie, quindi, viene conteggiato fino all'eventuale raggiungimento del limite dell'affidato concesso. Sono stati quindi rilevati i giorni, anteriori alla data della naturale prescrizione decennale del 12/05/2010, in cui sono stati contabilizzati movimenti assimilabili a rimesse solutorie.

A confutazione poi dei rilievi sollevati dal CTP della banca, ancora riproposti in sede di conclusionale, ha ulteriormente chiarito il perito che la problematica sollevata dal C.T.P. è stata risolta con PEC del 28-02-2022, con la quale si era già provveduto a soddisfare la

Firma del Notaio Ferruccio Ferrero - Direzione Provinciale del Tribunale di Torino - Ufficio di Circolo di Torino - Via Cavour, 10 - 10121 Torino - Tel. 011/417000 - Fax 011/417000



richiesta del medesimo, allegando alla relazione, per utilità di analisi, elenco movimenti giornalieri, riassunti scalare ricalcolati per tasso B.O.T. e legale, e relativi risultati ricalcolo (ALLEGATO N. 7 PEC 28-02-2022 Oggetto Invio consulenza tecnica d'ufficio R. G. - 2020). Le ricostruzioni trimestrali sono pertanto avvenute sempre sulla scorta dei singoli movimenti giornalieri, contenuti nei suddetti allegati trasmessi: nell'allegato n. 2 e n. 3 sono INFATTI presenti rimesse solutorie con calcoli giornalieri, ed a pag. 13+14/78, 66/78, 67+68/78 e 68+69/78 della bozza di perizia sono stati riportati in maniera analitica prospetti con chiara evidenza degli affidamenti concessi.

Lamenta da ultimo in conclusionale la difesa dell'istituto che il CTU avrebbe ricalcolato nella determinazione del saldo finale anche gli interessi attivi in difetto di una coerente domanda e senza considerazione della relativa eccezione di prescrizione.

Come si evince tuttavia dall'esame dell'elaborato peritale, non risulta che tale rilievo fosse stato tempestivamente sottoposto al perito d'ufficio in sede di formulazione delle osservazioni alla proposta iniziale.

Già tale rilievo preclude l'esame della relativa questione.

Appare peraltro difficile non ritenere che la richiesta di adempimento all'obbligazione ex lege di pagamento di una maggior somma dovuta rispetto a quelle effettivamente versata a titolo di interessi creditori” (Corte Appello di L’Aquila sentenza 1296/2020) come non formulata dalla parte attrice nelle conclusioni già esposte in citazione secondo il seguente tenore “accertare mediante ricalcolo l'importo relativo agli interessi attivi ai tassi corretti di Legge”.

In applicazione dei principi sin qui esposti, il CTU ha pertanto determinato la sussistenza di un credito in capo all'istante pari ad euro 23.340,65

Stampato in formato PDF da un sistema di automazione. Per informazioni o per segnalare un problema, visitate il sito: [www.tribunale.it](http://www.tribunale.it)



Sulla richiesta di risarcimento del danno.

Il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da inadempimento non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento da obbligazione e non può prescindere da una specifica allegazione, nell'atto introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio che non si ponga quale conseguenza automatica della condotta inadempiente; cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta asseritamente lesiva, incombendo sull'asserito danneggiato l'onere non solo di allegare l'inadempimento, ma anche di allegare e di fornire la prova rigorosa ex art. 2697 c.c. dell'an e del quantum del danno nonchè del nesso di causalità con l'inadempimento.

Ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento (Cassazione civile, sez. VI, 05/12/2017, n. 28995).

Ai fini del risarcimento del danno patrimoniale da inadempimento, deve essere in concreto fornita la dimostrazione dell'esistenza del pregiudizio lamentato e il diretto nesso causale con la condotta illecita. Deve, pertanto, escludersi che il giudice possa fare ricorso alle presunzioni in mancanza dell'allegazione e della prova di circostanze di fatto gravi, univoche concordanti dalle quali desumere il danno nella sua effettività e in ordine al quantum limitarsi ad affidarne la determinazione al consulente tecnico d'ufficio senza la preventiva identificazione delle singole voci da valutare (Cassazione civile, sez. II, 20/11/2007, n. 24140).

In relazione a tali aspetti appare allora manifesta la carenza strutturale della domanda attorea, anche tenuto conto della maturata prescrizione per gran parte del periodo invocato. Era infatti onere della parte attrice di allegare e comprovare, con riferimento alle condotte non prescritte, che proprio quella specifica indisponibilità del credito qui riconosciutogli (spalmato nel decennio, si noti, e dunque consistentemente ridotto) lo avesse indotto a contrarre con altri istituti prestiti e finanziamenti destinati a sopperire a tale indisponibilità. Anche con riferimento alla lamentata segnalazione, era onere della parte attrice di allegare e





in parziale accoglimento della domanda, accertata l'illegittimità di prassi e clausole, relative al rapporto di conto corrente ordinario .15, acceso in data 2.11.1984 e chiuso il 27.10.2015, intercorso tra le parti, come da parte motiva, condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 23.340,65, oltre interessi ex lege dalla maturazione al soddisfo ed esclusa la rivalutazione, vertendosi in ipotesi di credito di valuta;

dichiara compensate per metà le spese di lite e condanna per il residuo parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice che determina in euro per esborsi ed euro per compensi professionali, oltre iva, cassa e spese generali al 15% come per legge, qui liquidate per l'intero, con attribuzione in favore dell'avv. Emanuele Argento del foro di Pescara;

pone le spese di CTU definitivamente al 30% su parte attrice e al 70% su parte convenuta; condanna parte convenuta al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 8, comma 4 bis, d.lg. n. 28/2010.

Pe, 3.1.2023

IL GIUDICE

Federico Ria

